

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012.	Nr. Progr.	20
	Data	18/06/2012

Adunanza **Ordinaria**, Seduta di PRIMA Convocazione in data **18/06/2012** ore 20.30.00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
SANDRA FOCCI	SINDACO	Presente	
GIULIANA DEGLI ESPOSTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ANTONIETTA LENZI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
VERDIANA NERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIANLUCA BEDINI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CATIA ALIBERTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ELIO PREZZI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIOVANNI ZAVORRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
DANTE FINI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ANTONIO RAFFA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
SERGIO DI FRESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ALESSANDRA GUERMANDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
ROBERTO FRANCESCHINI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MAURO DELUCCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIANLUCA TESTONI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
DARIO MINGARELLI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	15	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

GUERMANDI ALESSANDRA; TESTONI GIANLUCA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Vengono, dal **Sindaco Presidente**, nominati scrutatori i consiglieri: RAFFA ANTONIO, MOLINARO NICOLINO, MINGARELLI DARIO

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi**.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **Sindaco Presidente Sig.ra Sandra Focci** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2012.**

Il Sindaco sig.ra Sandra Focci relaziona sull'argomento iscritto all'ordine del giorno ricordando che l'IMU serve a coprire il mancato trasferimento dello Stato, qualora dal gettito di Giugno e Luglio 2012 dovesse emergere un maggiore incasso, rispetto a quanto previsto, a Settembre potremo rivedere le aliquote poichè margini di manovra ce lo consentiranno.

Il Consigliere d'Opposizione "Nuova Vergato" signor Mingarelli conferma che le parole del Sindaco rafforzano la sua netta opposizione all'IMU.

Il Consigliere Capo Gruppo d' Opposizione "Vergato che Cambia" signor Franceschini anticipa l'astensione del voto sul partito di deliberazione.

Il Consigliere Capo Gruppo Maggioranza signor Raffa sostiene l'operato dell'Amministrazione Comunale nella politica tariffaria, fiscale locale e di Bilancio 2012, elogiando il senso di responsabilità ed equilibrio mostrato dal Sindaco in un così grave momento per il Paese.

Il Sindaco, in chiusura del dibattito, ricorda che è stato istituito un Fondo di solidarietà per prevedere a favore delle famiglie più bisognose un rimborso di € 50,00 a fronte di una denuncia ISEE inferiore a € 10.000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17/05/2012 con cui si provvedeva all'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2012, mettendo in evidenza la manovra tariffaria complessiva;

VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e ss.mm.ii., con i quali è stata prevista l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (d'ora in poi IMU) a decorrere dall'anno 2014;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;
- in particolare, il comma 13 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 che, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. 23/2011, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- in particolare, il comma 6 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 che attribuisce ai Comuni il potere di adottare, ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997, apposita deliberazione del Consiglio comunale per la disciplina delle aliquote IMU;
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e ss.mm.ii., relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria

2002), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 14, lettera a), del D.L. 201/2011, che abroga l'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, conv. con mod. in L. 126/2008, facendo pertanto venire meno il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali ivi stabilito;
- il D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito in L. 14/2012, che all'art. 29, comma 16-quater, proroga al 30/06/2012 il termine previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

DATO ATTO:

- che il comma 12-bis dell'art. 13 D.L. 201/11 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art. 13 del D.L. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- che, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e all'art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/06, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione in materia di IMU;

CONSIDERATO:

- che l'aliquota di base dell'IMU, pari allo 0,76 per cento, ai sensi dall'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, può essere modificata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- che l'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, può essere modificata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11;
- che si ritiene opportuno confermare, anche in regime di IMU, la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92, ossia quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11;
- che, preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'istituto autonomo case popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, si ritiene opportuno prevedere un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali, usufruendo della possibilità prevista dall'art. 13, comma 9, del D.L. 201/11;
- che, si ritiene opportuno usufruire della possibilità prevista nell'art. 13, comma 9, del D.L. 201/11, secondo il quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero in caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, prevedendo tale aliquota agevolata per le seguenti fattispecie: Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR purché non locati, Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società purché non locati, Abitazioni e relative pertinenze (come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011) concesse in locazione;

DATO ATTO:

- che il Comune di Vergato è classificato montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs.14/03/2011, n. 23 e ss.mm.ii., nel proprio territorio sono esenti da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- che i terreni agricoli siti nel Comune di Vergato sono esenti da IMU, ex art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/1992, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977;

RITENUTO necessario e sufficiente approvare le aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia di IMU, come specificate nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO:

- che, nel quantificare le aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;
- che il gettito IMU stimato per l'anno 2012, per la quota di competenza del Comune di Vergato, sulla base delle aliquote e detrazioni previste è pari a Euro 2.500.000,00;
- che le previsioni di gettito IMU sono state elaborate sulla base dei dati a disposizione dell'Ufficio Tributi, nonché dei dati relativi alla consistenza catastale forniti dall'Agenzia del Territorio;
- che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 D.L. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'IMU di competenza comunale;

DATO ATTO, infine:

- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 12/06/2012;
- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 T.U. E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri tecnico e contabile come da allegata certificazione;

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 15 componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti n. 2 (Franceschini e Delucca), favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Mingarelli);

;

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU anno 2012:

- a) **ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento** (10,60 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,30 punti percentuali, per tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti successivi;
- b) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,50 per cento** (5 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 aumentata di 0,10 punti

percentuali, per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.

La presente aliquota si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

- c) **ALIUOTA RIDOTTA 0,50 per cento** (5 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 diminuita di 0,26 punti percentuali, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;
- d) **ALIUOTA RIDOTTA 0,96 per cento** (9,6 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,20 punti percentuali, per le seguenti fattispecie:
- Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati;
 - Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati;
 - Abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;

2) **DI DARE ATTO** che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 D.L. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'IMU di competenza comunale;

3) **DI STABILIRE**, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, che la detrazione per abitazione principale viene mantenuta nella stessa misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, e pertanto:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

4) **DI DARE ATTO** che la detrazione di cui al precedente punto 3) si applica anche:

- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- b) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92, ossia quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13 D.L. 201/11, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art. 13 del D.L. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/11, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e all'art. 1, comma 169, del D.Lgs.296/06, i Comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione in materia di IMU;
- 7) **DI DARE ATTO** che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii..

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 15 componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti n. -2 (Franceschini e Delucca), favorevoli n. -12, contrari n. 1 (Mingarelli); con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SANDRA FOCCI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i..

Data 03/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 03/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000, e pertanto in data 18/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI